

Allegato “A” al n. 36468/18197 di Repertorio

**STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE SOMASCHI - ENTE DEL TERZO SETTORE”**

Denominazione, Sede, Scopi e Ambiti di Operatività

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi del d.lgs. n. 117/2017 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita la fondazione denominata "**Fondazione Somaschi - Ente del Terzo Settore**", o, in forma abbreviata, "**Fondazione Somaschi - ETS**" (d’ora innanzi, la “Fondazione”).

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (d’ora innanzi il “RUNTS”) negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apolitica ed apartitica ed ha durata illimitata.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra disposizione normativa e regolamentare vigente.

Art. 2 - Sede legale

La Fondazione ha sede in **Milano** e svolge la propria attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana e all’estero.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.

Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3- Finalità, scopi e attività d’interesse generale

La Fondazione ha lo scopo di favorire l’inclusione, la formazione, la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo di minori, adulti, nuclei familiari, migranti, persone con dipendenze, persone affette da gravi patologie e soggetti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nonché di sostenere la famiglia, la maternità e l’autonomia personale attraverso interventi di beneficenza, educazione e mutuo aiuto. Promuove inoltre i diritti delle persone e le pari opportunità.

La Fondazione si impegna altresì nella prevenzione e nel contrasto della violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, delle discriminazioni, della marginalità sociale, della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del CTS, come di seguito indicate in base alle relative lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'accoglienza e l'assistenza di persone in condizioni di disagio sociale, economico e familiare; la promozione e gestione di iniziative, azioni e servizi dedicati al contrasto della violenza maschile e di genere, al sostegno ed al supporto delle donne e dei minori loro in carico nel percorso di emancipazione dalla situazione di violenza, attraverso attività mirata di prevenzione, l'apertura di Centri Antiviolenza, Case Rifugio e Case di Accoglienza, la definizione di processi di empowerment; l'accoglienza e l'assistenza di minori privi o allontanati dalla famiglia di origine, nonché di minori stranieri non accompagnati;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; a titolo esemplificativo, l'assistenza socio-sanitaria e sanitaria in favore di persone affette da sindrome HIV o di persone in fase terminale, nonché di persone in situazione di dipendenza; la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; a titolo esemplificativo, l'istruzione e la formazione di giovani in condizioni di svantaggio o disagio;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; rientrano altresì la formazione delle persone che, per contrastare o superare il disagio sociale ed economico, necessitano di essere inserite o reinserite nel contesto sociale ed economico, nonché la riabilitazione e il reinserimento sociale di persone dimesse dagli istituti di pena e di adulti e minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; promozione della cultura dei diritti e tutela delle persone vittime di discriminazione, come definita dall'articolo 3 della Costituzione;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nello svolgimento delle attività di interesse generale, la Fondazione può istituire e gestire servizi, strutture e centri di accoglienza, assistenza e presa in carico sociale, socio-sanitaria e sanitaria a favore di minori e adulti in condizioni di disagio o svantaggio sociale, economico, familiare, fisico o psichico.

Essa può promuovere interventi di prevenzione, contrasto e superamento della violenza, delle dipendenze, delle discriminazioni, dello sfruttamento, della marginalità sociale e del disagio educativo e giovanile, nonché iniziative di sostegno economico, empowerment, inclusione e reinserimento sociale e lavorativo.

Per il contrasto della violenza maschile e di genere e per il sostegno, la protezione e l'assistenza delle donne che hanno subito o subiscono violenza, nonché dei loro figli, la Fondazione svolge, attività di prevenzione e intervento in tale ambito. Per lo svolgimento di tali attività, la Fondazione può aderire alle Reti Territoriali Antiviolenza nelle Regioni in cui opera, costituire, anche in forma consorziata, Centri Antiviolenza e Case Rifugio, nonché promuovere attività di prevenzione come previsto dall'Intesa Stato Regioni vigente e le normative regionali di riferimento.

La Fondazione può altresì iscriversi negli albi regionali dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio così come disciplinato dalle normative regionali vigenti.

La Fondazione può inoltre svolgere attività educative, scolastiche e formative, incluse la formazione professionale per garantire il diritto allo studio, prevenire la dispersione scolastica e curare la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.

Essa può infine collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati e aderire a organismi regionali, nazionali e internazionali che perseguano finalità analoghe.

Art. 4 - Attività diverse e raccolta fondi

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti

stabiliti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art. 6 del CTS.

La Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) realizzare, acquistare e/o assumere a qualsiasi titolo il possesso di beni mobili e immobili, di impianti, di attrezzature e materiali utili o necessari al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per il finanziamento e lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che favoriscano la Fondazione nel raggiungimento delle proprie finalità;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione può altresì esercitare l'attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del CTS, anche mediante la cessione o l'offerta di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari ai sensi degli art. 17 e 18 del CTS.

Fondo di dotazione, Patrimonio e Fondo di gestione

Art. 5 - Fondo di dotazione e Patrimonio

Il fondo di dotazione della Fondazione è costituito dai beni risultanti nell'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili conferiti in dotazione come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dal complesso dei beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti.

Esso si incrementa per effetto di:

- a) conferimenti di enti e soggetti con espressa destinazione a titolo di incremento del patrimonio;
- b) residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- c) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- d) lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- e) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 6

Fondo di Gestione

Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:

- a) rette degli ospiti delle strutture della Fondazione e contributi delle famiglie beneficiarie dei servizi della Fondazione,
- b) rendite e proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- c) avanzi di gestione dei precedenti esercizi non trasferiti a patrimonio;
- d) elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai fondatori, da enti, da amministrazioni pubbliche ovvero da privati;
- e) da ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente Statuto;
- f) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- g) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
- h) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate consentite dalla normativa vigente.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione; lasciti e/o eredità dovranno essere accettati con beneficio d'inventario.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Amministrazione della Fondazione

Art. 7 - Organi della Fondazione

Sono organi di amministrazione della Fondazione:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 8 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente della Fondazione è il Preposito Provinciale pro tempore della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi, che può esercitarne le funzioni personalmente o tramite un proprio delegato.

Nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei votanti, viene eletto il Vice Presidente della Fondazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo.

La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente.

Art. 9 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della fondazione in conformità allo Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione determinando l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sull'andamento generale ed economico della Fondazione,

promuove il conseguimento delle finalità istituzionali e sovrintende all'amministrazione della Fondazione.

Previo deliberazione del Consiglio di Amministrazione, egli ha il compito di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione compresi i raggruppamenti ed associazioni temporanee di scopo e/o d'impresa.

In caso di assoluta urgenza e necessità, il Presidente adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva e comunque non oltre quindici giorni dall'assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 10 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) membri, incluso il Presidente, così nominati:

- a) Due, tre, quattro Consiglieri (a seconda che i componenti del Consiglio siano stabiliti in cinque, sette o nove persone), nominati, tra i componenti dell'Ordine Somasco, dal Preposito Provinciale della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi.
- b) Due o tre o quattro Consiglieri (analogamente a quanto detto sopra), nominati, tra le persone esterne all'Ordine, dal Preposito Provinciale della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, prima della scadenza, determina il numero dei componenti del Consiglio successivo.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per un periodo di cinque esercizi, a partire dalla data di insediamento fino alla convocazione del Consiglio per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

Art. 11 - Durata del mandato e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, pronunciata dallo stesso

Consiglio di Amministrazione, in seguito a tre assenze ingiustificate consecutive oppure per abbandono dello stato religioso, per i professi.

In caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede alla relativa sostituzione.

I componenti nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione in cui è stato nominato.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 12 - Competenze del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Compete in particolare al Consiglio di amministrazione:

- a) eleggere il Vicepresidente della Fondazione ai sensi dell'art. 8;
- b) approvare il piano annuale di attività della Fondazione;
- c) approvare la relazione annuale sulle attività della Fondazione;
- d) predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio e, se obbligatorio per legge o comunque ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- e) deliberare l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti ed eredità;
- f) deliberare l'accettazione di legati e donazioni;
- g) deliberare in merito all'incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non trasferiti a successivi esercizi;
- h) definire la struttura operativa della Fondazione;
- i) deliberare le eventuali modifiche dello statuto;
- j) adottare eventuali regolamenti interni;
- k) autorizzare il Presidente a stare in giudizio nominando procuratori ed avvocati;
- l) determinare l'eventuale ammontare del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione e il compenso del l'Organo di controllo e del Revisore Contabile, nei limiti previsti dal CTS;
- m) istituire eventuali Commissioni interne con compiti consultivi e propositivi;
- n) approvare i verbali delle proprie sedute;
- o) deliberare sulle eventuali proposte di estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- p) deliberare in merito alle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del CTS.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, se ritenuto opportuno, di eleggere, a maggioranza assoluta, il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli componenti tra i quali il Presidente.

Articolo 13 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per l'approvazione del bilancio d'esercizio nonché ogni qualvolta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri, l'Organo di controllo o il Revisore Contabile.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione, è recapitato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione da parte dei singoli Consiglieri e dell'Organo di Controllo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da far pervenire agli interessati almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo PEC o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo quanto previsto al successivo articolo 18, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate da un segretario, designato dal Presidente.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che consentano: i) a chi presiede la riunione di accertare l'identità dei partecipanti e condurre regolarmente la stessa, consentendo gli interventi e la discussione, nonché la simultanea votazione sui punti all'ordine del giorno da parte degli intervenuti; ii) a tutti i partecipanti, di visionare, ricevere e trasmettere documenti; iii) al soggetto verbalizzante di recepire gli interventi dei partecipanti e le delibere in modo corretto e completo.

Art. 14 - L'Organo di Controllo

Il Preposito Provinciale della Provincia d'Italia dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi, provvede alla nomina di un Organo di controllo anche monocratico o in alternativa un Collegio di tre membri effettivi.

All'Organo di controllo sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al d.lgs n.39/2010 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'Organo collegiale.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Esercizio Finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 e depositato ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

Nei documenti di bilancio deve essere fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Gratuità e Compensi per le cariche sociali

Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 17 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con voto della maggioranza dei membri del Consiglio e comunque con il voto favorevole del Presidente.

Art. 18 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

F.to: Monica De Paoli